



Consiglio regionale

Attuazione del d.m. 2 aprile 2015, n. 70 – Reingegnerizzazione della governance sanitaria – Rete ospedaliera.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo approva con la presente legge il riordino della rete ospedaliera regionale, in attuazione del decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), di cui all'allegato documento "Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete ospedaliera" e relativo addendum.

Art. 2
(Disposizioni concernenti la malattia renale acuta e cronica)

1. Per quanto concerne la malattia renale acuta e cronica, rimane vigente l'organizzazione prevista nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) relativo e allegati, approvato con d.g.r. 10 giugno 2019, n. 328, fatta salva la rimodulazione delle Unità Operative (UO) e dei posti letto di emodialisi secondo il fabbisogno previsto, attuata dai direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Art. 3
(Disposizioni di invarianza finanziaria)

1. Le ASL possono modificare, ad invarianza di risorse e nel rispetto dei bacini di utenza, le attribuzioni delle Unità Operative Complesse (UOC), delle Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD) e delle Unità Operative Semplici (UOS) nel rispetto della rete assistenziale regionale.
2. Dalla applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 101/3 del 12.12.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/